

COMUNE
di GALATI MAMERTINO
PROVINCIA DI MESSINA



Pubb. 18/06/07 AL 02/07/07
Galati M. N. 03/07/07.

IL MESSO COMUNALE

Fazio

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPIEGO DEI FUOCHI IN AGRICOLTURA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 23
DEL 22.05.2007 E RIPUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DAL 18.06.2007 AL 02.07.2007

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA -

Art. 1

Per il periodo 30 giugno - 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali, è fatto divieto:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici, per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) fumare o compiere altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.

Art. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali o provinciali all'interno del terreno comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che propendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a metri 10 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

Art. 3

E' obbligo incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

Art. 4

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo per faville;
- c) il combustibile per alimentare i motori di cui al punto "B" dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore di almeno Kg. 10 e, per ogni trattore un estintore di almeno Kg. 8;
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;

g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dall'aia, cartelli con dicitura "*Vietato fumare e accendere fiamme libere*";

h) oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni propagazione di incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.

Art. 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, etc. per un raggio di almeno metri 10.

Art. 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e le strade private, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di metri 10.

Art. 7

All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli apprezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni metri 200, in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10.

Art. 8

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo nocioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, etc., è possibile procedere alla distruzione dei residui, a mezzo abbruciatura, solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, previo assenso formale del Distaccamento Forestale competente per giurisdizionale e comunque nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

Art. 9

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolari o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 10

Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo forestale anche mediante il numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero "115" ed alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio di Protezione Civile, etc.)

Art. 11

Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

Art. 12

I comandi militari, durante il periodo di grave pericolosità e nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Art. 13

Le violazioni al presente Regolamento saranno sanzionate:

- Penalmente, qualora si genera un incendio (artt. 423, 423 bis e 449 C.P.);
- Amministrativamente con l'importo pecuniario da € 52,00 ad € 253,00 (art. 40 c. 3 della L.R. 16/1996 qualora trattasi di fuochi).

Art. 14

In aree, circoscritte e opportunamente attrezzate, è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento e la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille.

Art. 15

I conducenti di automezzi, dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità di luoghi ove presenti accumuli di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio.

Art. 16

E' demandato al servizio di P.M. E alle forze dell'ordine la cura della vigilanza nel rispetto delle previsioni di cui al presente atto nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni